	<b>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI</b> Allegato 1 al Regolamento per l'acquisizione dei beni in economia	Pro_Dir_01
		Rev.02 del 10/02/2015
		Pagina 1 di 4

### **Art. 1 - Oggetto**

L'albo fornitori è un elenco di imprese di fiducia e di interesse della Co.Sve.Ga. S.r.l. selezionate sulla base di valutazioni tecniche, economiche, organizzative e di qualità dei beni e servizi offerti e da interpellare in occasione dell'affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura di acquisto in economia.

L'ammissione all'Albo non costituisce diritti, aspettative, interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con Co.Sve.Ga. S.r.l. .

Tutto quanto afferisce alla pubblicazione, diffusione nonché trasmissione del presente regolamento e di tutta la documentazione a corredo, costituisce esclusivamente un insieme di adempimenti funzionali alla creazione di una banca dati di Soggetti dalla quale Co.Sve.Ga. S.r.l. potrà attingere ai fini di futuri affidamenti di lavori, servizi o forniture.

### **Art. 2 - Gestione albo fornitori**

La gestione dell'elenco fornitori compete al responsabile amministrativo. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all'indirizzo della Società oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica [albofornitori@cosvega.it](mailto:albofornitori@cosvega.it).

### **Art. 3 - Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati**

La richiesta di iscrizione all'albo fornitori dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) Posta Elettronica inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo: [albofornitori@cosvega.it](mailto:albofornitori@cosvega.it);
- 2) Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Co.Sve.Ga. S.r.l. – Contrada Piane 55 – 66023 Francavilla al Mare. Sul plico deve essere riportata la dicitura: "NON APRIRE - Iscrizione albo fornitori Co.Sve.Ga. S.r.l." .;
- 3) Fax al numero 085/2309575.


### **Art. 4 - Tutela della Privacy**

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

### **Art. 5 - Documentazione disponibile sul sito della Società**

È possibile visionare e scaricare dalla sezione Fornitori del sito [www.cosvega.it](http://www.cosvega.it) la seguente documentazione:

- a) regolamento per la gestione dell'albo fornitori;
- b) domanda d'iscrizione/rinnovo;
- c) condizioni generali che regolano lavori, servizi e forniture;
- d) informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196;
- e) avviso di istituzione dell'albo fornitori per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura di acquisto in economia;

	<b>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI</b> Allegato 1 al Regolamento per l'acquisizione dei beni in economia	Pro_Dir_01
		Rev.02 del 10/02/2015
		Pagina 2 di 4

f) regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

g) Elenco Categorie Merceologiche

h) Dichiarazione d'impegno del fornitore SA 8000

**Art. 6 - Requisiti soggettivi ammissione all'Albo:**

Per essere iscritti all'albo fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e della qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

In modo particolare non sono ammessi all'iscrizione all'albo fornitori i soggetti che:

1. Si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei riguardi dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. Nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575: si precisa che l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
3. Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2°, del codice di procedura penale;
4. Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19 marzo 1990, n.55;
5. Che nei tre anni antecedenti la data di invio della richiesta di iscrizione o rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedura di gara e per l'affidamento dei subappalti;
6. Che non siano in regola in merito agli obblighi imposti in materia di assunzione di soggetti disabili e

	<b>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI</b> Allegato 1 al Regolamento per l'acquisizione dei beni in economia	Pro_Dir_01
		Rev.02 del 10/02/2015
		Pagina 3 di 4

che non presentino la certificazione sostitutiva di cui all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68;

7. Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36 bis, comma 1 del Decreto Legge 4 Luglio 2006, n.233, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro);
8. Nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
9. Che non siano in regola con il rispetto della normativa antimafia.
10. Che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art.38 del D.Lgs. 163/06, non risulti l'iscrizione nel Casellario Informatico istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 163/06, comma 10, da più di un anno, per aver presentato falsa dichiarazione falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

**Art. 7 - Verifiche Ispettive presso i Fornitori**

In aderenza alla procedura interna di controllo della catena di fornitura, predisposta in conformità ai requisiti della SA 8000, per i fornitori considerati critici, che operano quindi nei settori più a rischio per quanto concerne le violazioni dei diritti dei lavoratori, la Cosvega si riserva la possibilità di eseguire verifiche ispettive con personale proprio e/o rappresentanti di enti e organizzazioni dalla stessa coinvolti, presso depositi, uffici e stabilimenti strettamente correlati all'esecuzione delle forniture.


**Art. 8 - Documentazione da allegare alla richiesta**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione/rinnovo all'albo fornitori devono presentare la seguente documentazione:

- a) *domanda di iscrizione/rinnovo all'albo fornitori della Co.Sve.Ga. Srl, con indicazione delle attività e/o dei prodotti e/o servizi offerti per i quali si richiede l'iscrizione;*
- b) *copia fotostatica nitida del documento d'identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda di iscrizione/rinnovo;*
- c) *condizioni generali di fornitura della Co.Sve.Ga. S.r.l. sottoscritte per presa visione ed accettazione;*
- d) *informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 debitamente ed opportunamente compilata e sottoscritta.*
- e) *certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. attestante l'attività specifica della Società/Ditta, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla ed impegnarla nonché l'ubicazione delle sue unità produttive.*
- f) *nel caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio*
- g) *dichiarazione di impegno del fornitore SA 8000 opportunamente compilata e sottoscritta.*

**Art. 9 - Accertamento dei requisiti di iscrizione**

La decisione di iscrizione all'albo fornitori è assunta dal Responsabile amministrativo, previa valutazione della documentazione presentata e del rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.

	<b>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI</b> Allegato 1 al Regolamento per l'acquisizione dei beni in economia	Pro_Dir_01
		Rev.02 del 10/02/2015
		Pagina 4 di 4

Al fine dell'accertamento dei requisiti di carattere tecnico la Società potrà avvalersi di tutti i servizi d'informazione commerciale.

Una volta accertata l'esistenza di tutte le condizioni del presente regolamento l'iscrizione all'albo avverrà automaticamente senza ulteriore comunicazione da parte di Co.Sve.Ga. S.r.l. ai soggetti richiedenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la domanda i soggetti interessati verranno informati tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata riportato sulla "Domanda d'iscrizione/rinnovo" entro il termine di 90 giorni.

Tutti i soggetti interessati all'iscrizione all'Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare sulla base del modulo predisposto dalla Co.Sve.Ga. S.r.l. e riportato sul sito [www.cosvega.it](http://www.cosvega.it). A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune di Francavilla al Mare e sul sito internet della Cosvega S.r.l. [www.cosvega.it](http://www.cosvega.it).

La Domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/società/consorzio. Nel caso di libero professionista: dal libero professionista. Nel caso di associazione professionale: dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale.

La Co.Sve.Ga. S.r.l. si riserva la insindacabile facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria ad integrare quella già in possesso e in corso di validità ai sensi di legge (esempio autorizzazioni trasporto e smaltimento rifiuti, iscrizione conto terzi, DVR, Durc, certificazioni di qualità ecc.).

#### **Art. 10 - Validità dell'iscrizione all'albo fornitori**

L'albo fornitori è soggetto a revisione triennale.

#### **Art. 11 - Rinnovo dell'iscrizione all'albo fornitori**

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare la documentazione di cui all'art. 7 in occasione della richiesta da parte della Co.Sve.Ga S.r.l. .

#### **Art. 12 -Cancellazione dall'albo fornitori**

La cancellazione dall'albo fornitori dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) mancato rinnovo alla scadenza dell'anno di validità;
- d) nel caso in cui per tre volte, nell'arco del periodo di iscrizione, non sia stata presentata offerta a seguito di invito.

#### **Art. 13 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006.